# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XII LEGISLATURA —

Nn. 379 e 259-A/R

# RELAZIONE DELLA 13º COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE NAPOLI)

Comunicata alla Presidenza il 13 luglio 1995

A seguito del nuovo esame susseguente alla nuova assegnazione in sede deliberante disposta il 31 marzo 1995 e alla successiva remissione in sede referente, disposta ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento il 30 maggio 1995

SUI

# DISEGNI DI LEGGE

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (n. 379)

d'iniziativa dei senatori RONCHI, 'ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI, ROCCHI e CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 1994

Disciplina della valutazione di impatto ambientale (n. 259)

d'iniziativa dei senatori GIOVANELLI, SCIVOLETTO, BRUNO GANERI, DONISE, PAROLA, SICA e STANISCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1994

# INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri della 1º Commissione permamente:		
- sui disegni di legge	*	9
- su emendamenti al testo unificato dei disegni di legge	»	9
Testo proposto dalla Commissione	*	10
Disegno di legge n. 379, d'iniziativa dei senatori Ronchi ed altri	10	40
Disegno di legge n. 259, d'iniziativa dei senatori Giovanelli ed altri	»	54

ONOREVOLI SENATORI. – L'approvazione del disegno di legge che la 13° Commissione propone all'Assemblea potrebbe porre finalmente termine – dopo più di dieci anni – alle inadempienze del nostro Paese nel recepimento della direttiva comunitaria n. 337 del 27 giugno 1985, che fissava agli stati membri un termine di tre anni per l'introduzione nell'ambito della legislazione nazionale di uno specifico provvedimento amministrativo, inteso a valutare le conseguenze dei danni ambientali di progetti pubblici e privati.

Vi è poi da ricordare che il comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, assegnava al Governo sei mesi per la presentazione al Parlamento di un disegno di legge che desse completa attuazione alla predetta direttiva comunitaria.

Nella XI legislatura vennero presentati in Senato i seguenti disegni di legge:

Atto Senato n. 261 del senatore Cherchi: «Norme per l'istituzione e la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale»;

Atto Senato n. 958 di iniziativa governativa: «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale»;

Atto Senato n. 1019 dei senatori Procacci ed altri: «Norme per l'applicazione dell'impatto ambientale».

Il relatore senatore Montresori propose in Commissione un testo base che, a partire dal disegno di legge governativo presentava delle modifiche e delle integrazioni tese a tener conto di alcune indicazioni provenienti dagli altri due disegni di legge. Tale testo unificato venne approvato dal Senato della Repubblica il 7 ottobre 1993, ma non potè conseguire analoga approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento (Atto Camera n. 3234 dell'XI legislatura) a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

Nella XII legislatura sono stati presentati ed esaminati dalla 13a Commissione l'Atto Senato n. 259 dei senatori Giovanelli ed altri: «Disciplina della valutazione di impatto ambientale» e l'Atto Senato n. 379 dei senatori Ronchi ed altri: «Disciplina della valutazione di impatto ambientale» che riproponeva il testo già approvato dal Senato la scorsa legislatura.

L'esame dei suddetti disegni di legge in Commissione è stato particolarmente approfondito, come merita l'importanza della materia: ad un primo esame in sede referente ha fatto seguito un ulteriore e più approfondito esame, dopo che la sede deliberante era stata tolta, su richiesta del prescritto numero di senatori ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione. Alla redazione del testo che si propone all'Assemblea, sono state dedicate 11 sedute della Commissione, che ha preso in considerazione complessivi 119 emendamenti e che è pervenuta alla stesura di un articolato su cui si è realizzata la convergenza di tutte le forze politiche.

Il disegno di legge si compone di 19 articoli (più due tabelle allegate ed indicate come A e B) suddivisi nei seguenti Capi:

Capo I: principi generali (dall'articolo 1 all'articolo 5);

Capo II: impatto ambientale dei piani e programmi (articolo 6);

Capo III: valutazione di impatto ambientale per i progetti di rilevanza nazionale (dall'articolo 7 all'articolo 11);

Capo IV: valutazione di impatto ambientale per i progetti di competenza regionale (dall'articolo 12 all'articolo 14);

Capo V: progetti con impatti ambientali transfrontalieri - progetti per la cooperazione allo sviluppo (articoli 15 e 16);

Capo VI: norme transitorie e finali (dall'articolo 17 all'articolo 20).

L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE e ribadisce la natura di legge-quadro della disciplina di valutazione di impatto ambientale; definisce le disposizioni da applicarsi anche da parte delle regioni fino alla emanazione di una propria legislazione conforme ai principi della legge. Esso stabilisce, infine, i criteri per l'individuazione dei progetti di competenza regionale.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto della disciplina, defininendo gli obiettivi della valutazione di impatto ambientale: essa è obbligatoria e vincolante e deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva a realizzare il progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori. La norma precisa anche che l'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Il comma 3 stabilisce che sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato A e quelli di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, così come individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, cui il comma 4, attribuisce il compito della fissazione dei criteri e delle soglie limite superati i quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale.

Sostanzialmente, attraverso il combinato disposto del testo in esame e della normativa di attuazione da esso richiamata, vengono individuate due categorie di progetti da assoggettare a valutazione di impatto ambientale, adempiendo totalmente alla direttiva comunitaria (che impone agli Stati membri di sottoporre a tale procedura i progetti dell'allegato I e di individuare quelli dell'allegato II da sottoporre alla medesima procedura obbligatoria):

1. Progetti di rilevanza nazionale: quelli elencati nell'allegato A che comprende tutti i nove progetti dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE (punti da 1 a 9 dell'allegato) per i quali la valutazione di impatto ambientale è obbligatoria; altri sedici progetti

compresi nell'allegato II della citata direttiva (punti da 10 a 25 dell'allegato), che sono già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base a provvedimenti legislativi intervenuti; nonchè i progetti di grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale (punto 26 dell'allegato);

2. progetti di competenza regionale: quelli appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE (ovviamente non inclusi nell'allegato A), che vengono individuati attraverso la fissazione dei criteri e delle soglie limite con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4.

Il comma 5 precisa che al di sotto delle soglie di cui al comma 4, i progetti appartenenti alle tipologie di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE non compresi nell'allegato A restano di competenza regionale e per essi la regione decide circa la necessità di procedere in ogni caso ad una valutazione di impatto ambientale.

Il comma 6 stabilisce che la valutazione di impatto ambientale non si applica a progetti destinati alla difesa nazionale, mentre il comma 7 esclude a sua volta dalla valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria.

Il comma 8 sottopone a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale.

Il comma 9 esclude altresì gli interventi urgenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, a seguito di calamità naturali o per emergenze, restando in questo caso a carico del Ministro dell'ambiente il compito di mettere a disposizione del pubblico le necessarie informazioni e di comunicare alla CEE le motivazioni della esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il comma 10, infine, sottopone a valutazione di impatto ambientale le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto per il quale sia prevista tale procedura.

L'articolo 3 individua il contenuto della valutazione di impatto ambientale, stabilendo che essa individua, descrive e giudica gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra i detti fattori, ma anche sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale. Il comma 3 prevede l'istituzione di una Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A. La normativa vigente viene confermata per quanto attiene alla presidenza ed allo status giuridico dei membri della Commissione. Il comma 5 prevede che la Commissione per la valutazione di impatto ambientale possa avvalersi della consulenza dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, nonchè di enti ed istituti di ricerca ed universitari e dei Servizi tecnici nazionali, mentre il comma 6 autorizza il Ministro dell'ambiente ad integrare la Commissione con esperti designati dagli stessi enti, senza diritto di voto.

L'articolo 4 individua i soggetti del procedimento, nel committente, nell'autorità proponente, nonchè nell'autorità competente a provvedere alla valutazione di impatto ambientale; assicura altresì la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico.

L'articolo 5 disciplina lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e spese del committente o dell'autorità proponente, stabilendo che esso comprenda i dati, le analisi e le informazioni descritte in un apposito allegato al disegno di legge (allegato B), modificabile ed integrabile con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Esso stabilisce, inoltre, che l'autorità competente provvede alla verifica della

completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, possa richiedere, per una sola volta, le necessarie integrazioni. Le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro, sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati: ciò a garanzia tanto dei committenti quanto dei professionisti.

L'articolo 6 disciplina la valutazione di impatto ambientale di piani e programmi, stabilendo che essi siano predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonchè degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali. Le amministrazioni competenti alla predisposizione dei detti piani e programmi devono predisporre, ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente, un apposito documento integrativo, mentre il Ministro dell'ambiente deve informare la Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale acquisendone le valutazioni. Questa procedura appare in sintonia con il paragrafo 5 dell'articolo 1 della direttiva 85/ 337/CEE che prevede che essa non si applica ai progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico. Sempre nell'ambito dell'articolo 6, al comma 4, è poi previsto che, entro il termine di sei mesi, con delibera del Consiglio dei Ministri siano adottate direttive e linee guida per la definizione di una procedura di valutazione di impatto ambientale dei piani e dei programmi, nonchè della partecipazione pubblica alla suddetta procedura.

L'articolo 7 fissa le competenze e le procedure per i progetti di rilevanza nazionale, stabilendo le modalità per la presentazione del progetto di massima comprendente lo studio di impatto ambientale, l'acquisizione da parte del Ministro dell'ambiente dei prescritti pareri, nulla osta o autorizzazioni previste, nonchè il termine di novanta giorni per l'espressione del parere della regione interessata e di 120 giorni per il completamento dell'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile, da parte del Ministro. Il comma 4 prevede

che il Ministro dell'ambiente possa indire apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge n. 241 del 1990. Il comma 6 precisa che la procedura si applica anche ai progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie assoggettate a valutazioni di impatto ambientale. Il comma 7 disciplina la procedura per i progetti che non comportino modifiche sostanziali, prevedendo la verifica della sussistenza dei requisti per l'esclusione da parte della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, nonchè l'automatica esclusione con il decorso dei termini ivi previsti. Il comma 8 prevede che il Ministro dell'ambiente informi ogni ventiquattro mesi il Parlamento sullo stato di attuazione della legge e degli adempimenti normativi regionali.

L'articolo 8 fissa alcune misure minime di pubblicità, stabilendo che, contestualmente alla trasmissione del progetto, il committente o l'autorità proponente provveda a sua cura e spese alla pubblicazione di annunci su quotidiani e di manifesti nei comuni interessati secondo uno schema tipo da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente. Una copia dello studio e del progetto deve essere poi depositata presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonchè presso la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce poi che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possano prescrivere ulteriori modalità di pubblicità.

L'articolo 9 detta norme in materia di informazioni presso le amministrazioni pubbliche e di responsabile del procedimento, stabilendo il diritto di accesso del committente o dell'autorità proponente alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il comma 2 fissa norme per la designazione del responsabile del procedimento, nonchè di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi.

L'articolo 10 disciplina l'inchiesta pubblica stabilendo che essa sia disposta dal dell'ambiente contemporanea-Ministro mente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale; fissa norme per la nomina - da parte del Ministro dell'ambiente - del presidente dell'inchiesta, nonchè degli esperti designati per assisterlo. Stabilisce il luogo di effettuazione dell'inchiesta medesima, fissandolo presso la prefettura del capoluogo di provincia, e fa carico al Ministro dell'ambiente di assicurare forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate. Il comma 6 attribuisce ai consigli degli enti locali interessati la potestà di esprimere valutazioni inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto, mentre il comma 7 attribuisce agli enti locali medesimi la facoltà di promuovere ulteriori iniziative di partecipazione. Il comma 8 stabilisce che chiunque sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento possa apportare - entro un termine perentorio - contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte: la decisione circa l'ammissibilità delle memorie è affidata al presidente dell'inchiesta pubblica che può svolgere audizioni aperte al pubblico esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse. Il comma 10 affida al committente o all'autorità proponente la facoltà di presentare osservazioni alle memorie, mentre il comma 11 fissa il termine perentorio di novanta giorni per la chiusura dell'inchiesta e per la trasmissione al Ministero dell'ambiente delle memorie, dei documenti presentati e delle eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. I commi successivi affidano al Ministro dell'ambiente la facoltà di prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei cittadini e delle associazioni e ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quella di disciplinare l'inchiesta pubblica per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto

del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

L'articolo 11 riguarda i progetti di particolare interesse ambientale: esso prevede, infatti, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere individuate singole tipologie progettuali da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, ancorchè non rientranti fra quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

L'articolo 12 individua i compiti della regione stabilendo che essa promuova l'informazione nei confronti dei cittadini, disciplini le modalità per l'analisi e l'individuazione di soluzioni alla necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse; assicuri lo svolgimento di una procedura semplificata per alcunì tipi di interventi; verifichi la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere di impianti esistenti; assicuri l'uniformità delle verifiche della documentazione tecnica condotte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 13 definisce i progetti di competenza regionale, stabilendo che, nel caso di contrasto tra Stato e regione, la competenza per la valutazione di impatto ambientale sia attribuita con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Statoregioni.

L'articolo 14 fissa il termine di sei mesi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano perchè provvedano, con apposita legge, a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, informando ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso.

L'articolo 15 disciplina le competenze e le procedure per progetti aventi impatti ambientali transfrontalieri, stabilendo che il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, notifichi i progetti allo Stato interessato, comunicando al committente o all'autorità proponente, su indicazione dello Stato medesimo, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.

L'articolo 16 sottopone a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo; per essi il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, deve definire entro sei mesi le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti.

L'articolo 17 fissa norme transitorie, escludendo dal procedimento di valutazione di impatto ambientale i progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione e stabilendo che in sede di prima applicazione il Ministro dell'ambiente continui ad avvalersi della Commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 67 del 1988.

L'articolo 18 detta misure di tutela e provvede all'abrogazione di norme, mentre l'articolo 19 fissa le sanzioni, stabilendo la nullità degli atti delle procedure amministrative in violazione delle disposizioni di cui al disegno di legge e prevede sanzioni amministrative e penali, per chi realizzi un'opera per la quale sia prevista la valutazione di impatto ambientale, senza uniformarsi alle disposizioni.

L'articolo 20, infine, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il dibattito svoltosi nella 13. Commissione su un disegno di legge complesso ed importante per il nostro Paese, ha visto il contributo di tutte le forze politiche e si è concluso con un consenso unanime al testo che si sottopone all'Assemblea. Esso ha anche evidenziato l'urgenza di una rapida approvazione della normativa sulla disciplina di valutazione di impatto ambientale da parte del Senato, con l'augurio che la Camera dei deputati esamini in tempi brevi il provvedimento, pervenendosi, così, alla sua approvazione definitiva.

In tal caso si consentirebbe al Paese di adempiere – sebbene con un ritardo di dieci anni – agli obblighi verso l'Unione europea e, soprattutto, si realizzerebbe un salto di qualità nella normativa per il governo

dell'ambiente: ciò non solo in termini di tutela e salvaguardia ambientale, ma anche di incentivazione ad uno sviluppo economico corretto ed ordinato. Col provvedimento si introduce un tipo di procedura amministrativa che rappresenta una garanzia per tutti i

cittadini ed in particolare per coloro che, nel nostro Paese, sono impegnati a migliorare le condizioni di vivibilità sociali ed economiche.

NAPOLI, relatore

#### PARERI DELLA 1. COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PIERONI)

2 maggio 1995

# Sui disegni di legge

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

15 giugno 1995

# Su emendamenti al testo unificato dei disegni di legge

La Commissione, esaminati gli emendamenti ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

# Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

CAPO I

# PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

(Finalità)

- 1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definisce i principi generali, le procedure e le norme-quadro 'per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.
- 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
- 3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e

- di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.
- 4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di rilevanza nazionale sono elencati all'allegato A alla presente legge e sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge. I restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, non inclusi nell'allegato A alla presente legge, sono di competenza regionale e sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge e dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

#### Art. 2.

### (Oggetto della disciplina)

- 1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.
- 2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'iter autorizzativo del progetto non è sospeso dall'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
- 3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come in-

dividuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

- 4. L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, fissa i criteri e le soglie limite superati i quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole e artigiane. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
- 5. Al di sotto delle soglie fissate dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 4 i progetti appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, sono di competenza regionale e per esse la regione decide circa la necessità di procedere in ogni caso ad uno studio di valutazione di impatto ambientale.
- 6. La valutazione d'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale.
- 7. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria.
- 8. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale.
- 9. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da

un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresì assicurare:

- a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;
- b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).
- 10. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

# Art. 3.

# (Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

- 1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonchè sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Mini-

stro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, con particolare riguardo all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ed ai principi cui conformarsi nella definizione delle condizioni dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, e sono altresì individuate le norme di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

- 3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo status giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
- 4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'ambiente, su proposta del presidente della commissione di cui al comma 3, sono disciplinate:
- a) la ripartizione della commissione di cui al comma 3 in sezioni cui sono affidati settori omogenei di attività;
- b) la composizione organizzativa delle sezioni, nonchè il rapporto tra componenti stabili ed aggregati;
- c) le modalità di attività della commissione e delle sezioni e i casi in cui esse si pronunciano congiuntamente;
- d) la disciplina e le modalità dell'istruttoria e le modalità di audizione dei rappresentanti delle amministrazioni e dei soggetti interessati;
- e) le modalità del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al successivo comma 5.

- 5. La commissione di cui al comma 3 si avvale, per le attività di supporto tecnico alla valutazione di impatto ambientale, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente dell'ANPA, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari, nonchè di enti e strutture tecniche di settore pubbliche operanti a livello dell'Unione europea.
- 6. Per le specifiche esigenze connesse alle istruttorie e alle valutazioni di progetti la commissione può essere integrata con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta motivata del presidente della commissione medesima, con rappresentanti esperti designati dall'ANPA, dal CNR, dall'ENEA, dall'ICRAM, dall'ISS, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dai Servizi tecnici nazionali, da enti pubblici di ricerca e da istituti universitari. Gli esperti così designati partecipano ai lavori delle sezioni e della commissione senza diritto di voto. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.
- 7. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 4.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonchè l'autorità competente.

- 2. Ai sensi della presente legge, si intende:
- a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;
- b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;
- c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.
- 3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 8.

#### Art. 5.

(Studio di impatto ambientale)

- 1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge. Detto allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma 3.
- 2. Il committente o l'autorità proponente può richiedere quali informazioni fra quelle dell'allegato B alla presente legge debbano essere fornite nell'ambito dello studio di impatto ambientale.
- 3. L'autorità competente, in consultazione con il committente o l'autorità proponente, provvede a rispondere a tale richiesta entro quarantacinque giorni.
- 4. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con il grado di approfondi-

mento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno inoltre essere ragionevolmente esigibili tenuto conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze ed i metodi di valutazione per essi disponibili.

- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
- 6. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo.
- 7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

#### CAPO II

# IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI

#### Art. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale)

- 1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.
- 2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:
- a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;
- b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;
- c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.
- 3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministro dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 3, comma 3.
- 4. Con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate direttive

- e linee guida per la definizione di una procedura di valutazione di impatto ambientale dei piani e dei programmi, nonchè della partecipazione pubblica alla suddetta procedura.
- 5. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle opere di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente informa preventivamente la Commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni.

#### CAPO III

# VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIEN-TALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

#### Art. 7.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale)

- 1. Il progetto di massima comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.
- 2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti, nei casi in cui la realizzazione del progetto preveda specifici pareri, nulla osta o autorizzazioni, nelle seguenti materie:
- a) protezione dei beni culturali ed ambientali;
  - b) tutela dell'assetto idrogeologico;
  - c) rischio sismico e rischio vulcanico:
  - d) scarichi idrici;
- e) protezione dall'inquinamento atmosferico;
  - f) smaltimento dei rifiuti;
  - g) inquinamento acustico;

- h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile. Il Ministro a tal fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.
- 4. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, della regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 2. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
- 5. In caso di pareri mancanti il provvedimento di valutazione d'impatto ambiențale tiene luogo dei relativi atti di competenza statale e, quando positivo, costituisce per le materie elencate al precedente comma 2, di competenza statale, autorizzazione integrata.
- 6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti
  modifiche ad opere ed impianti esistenti
  non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, qualora da tali progetti
  derivi un'opera che rientri nelle categorie
  stesse.
- 7. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 8 che non comportino modifiche

sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Il Ministro dell'ambiente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

- 8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni 24 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.
- 9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
- 10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.

#### Art. 8.

#### (Misure minime di pubblicità)

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.

- 2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una copia dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonchè presso la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, sulla base dei relativi ordinamenti statutari, gli uffici delle regioni o delle provincie autonome ai fini degli adempimenti di cui al presente comma; fino all'entrata in vigore del suddetto decreto tali adempimenti sono assolti presso gli uffici individuati con la circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.
- 3. Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.
- 4. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 5. Per quanto riguarda le opere di propria competenza le regioni possono prescrivere, con legge, ulteriori modalità di pubblicità, differenziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato o alle relative interrelazioni.

# Art. 9.

(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento)

1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso,

entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto ambientale.

2. Il direttore generale competente provvede, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla designazione del responsabile del procedimento nonchè di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge che possono partecipare a sopralluoghi ed assistere a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

# Art. 10.

### (Inchiesta pubblica)

- 1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui devono essere ubicati le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi.
- 2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.
- 3. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia ed uno nominato dal presidente della regione, territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.
- 4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui

- al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un funzionario della prefettura per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.
- 5. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.
- 6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.
- 7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.
- 8. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e alle sue conseguenze sul piano ambientale.
- 9. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argo-

menti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 10.

- 10. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai commi precedenti.
- 11. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica.
- 12. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al comma 5.
- 13. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
- 14. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 11.

(Progetti di particolare interesse ambientale)

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente

interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

#### CAPO IV

# VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIEN-TALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

# Art. 12.

(Compiti della regione)

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione:
- a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;
- b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate nell'ambito dei piani stessi soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;
- c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti

in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima;

- d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale.
- e) assicura l'uniformità nelle verifiche della documentazione tecnica condotte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi degli articoli 01 e 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 nell'ambito delle procedure di cui alla presente legge e nei connessi controlli ambientali, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.
- 2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
- 3. La regione stabilisce inoltre assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

#### Art. 13.

(Progetti di competenza regionale)

- 1. Sono definiti di competenza regionale i restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non inclusi nell'allegato A alla presente legge.
- 2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine alla rilevanza nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione d'impatto ambientale viene attribuita con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano.

- 3. Sono altresì di competenza regionale quei progetti non di competenza statale, in aggiunta a quelli indicati al comma 1, che vengono individuati con legge regionale o dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle disposizioni dell'articolo 11.
- 4. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. La procedura prevista al capo III si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, integrato dal Presidente della giunta regionale nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.
- 5. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A alla presente legge, la regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 14.

(Legislazione regionale e procedure)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei principi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si applica, sino all'emanazione delle norme regionali o provinciali,

anche per i progetti individuati come di rilevanza regionale, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.

- 2. In particolare la legge regionale, uniformandosi ai principi sanciti dalla presente legge, dovrà:
- a) stabilire eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;
- b) identificare l'autorità competente per il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, nonchè l'organo interno dotato di specifica autonomia tecnica preposto all'espressione del parere;
- c) definire le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie e degli strumenti informativi territoriali di supporto, in armonia con i criteri, i metodi e gli standards di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabili dal pubblico;
- d) identificare una procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge, salvi gli adeguamenti resi necessari da specifiche esigenze regionali;
- e) definire gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli iter autorizzativi;
- f) definire le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.
- 3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonchè sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.
- 4. Nelle materie di propria competenza le regioni provvedono affinchè il giudizio di compatibilità ambientale esoneri l'autorità proponente o il committente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

#### CAPO V

# PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI -PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

#### Art. 15.

(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri)

- 1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato.
- 2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente o all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.
- 4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.
- 5. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.
- 6. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'articolo 2, comma 3, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo ed inoltre i

progetti di tipo infrastrutturale che verranno individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

- 7. Ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 6 del presente articolo, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei criteri e delle procedure adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
- 8. I progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, sono altresì soggetti alla normativa vigente sui rischi di incidenti rilevanti.

# Art. 16.

(Progetti per la cooperazione allo sviluppo)

- 1. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, con le modalità di cui ai successivi commi, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 3, nonchè gli ulteriori progetti che saranno indicati mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
- 2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicarsi in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei princìpi, delle modalità e dei criteri adottati

in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

3. Alla verifica della conformità della valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo provvede il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero degli affari esteri, previo parere di una sezione della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, integrata da esperti designati dal Ministero degli affari esteri.

#### CAPO VI

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 17.

(Norme transitorie)

- 1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 2. Restano ferme le norme di legge ed i regolamenti vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai principi definiti dalla presente legge.
- 3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

#### Art. 18.

(Misure di tutela e abrogazione di norme)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei con-

tenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Qualora si verifichino violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale intima al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

- 2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi, pur rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, che non siano stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.
- 3. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati.
- 4. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

# Art. 19.

#### (Sanzioni)

- 1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.
- 2. Chiunque realizzi un'opera per la quale è prevista la valutazione di impatto ambientale in difformità dalle condizioni

prescritte dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica, inoltre, la pena della reclusione da uno a cinque anni.

#### Art. 20.

(Norme di attuazione e finanziarie)

- 1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.
- 2. Per le esigenze connesse al recepimento e all'attuazione della normativa comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale è autorizzata la complessiva spesa di lire 450 milioni per il 1995 e di lire 2.400 milioni annue a decorrere dal 1996, destinate al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, allo svolgimento di inchieste pubbliche, nonchè all'eventuale affidamento ad esperti di incarichi a tempo determinato.
- 3. La dotazione organica del Servizio valutazione impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente è integrata di tre unità di dirigente e di venticinque unità di VIII qualifica funzionale ripartite nel contingente di sette ingegneri direttori, tre biologi direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi, cui si provvede mediante le procedure di mobilità del personale previste dalla normativa vigente.
- 4. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, è stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere che fa carico al committente o all'autorità proponente pari all'1 per mille del valore stimato delle opere da realizzare. Tale quota è versata

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'ambiente, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

- 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
- 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A (Articolo 2)

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- 3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
  - 4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 5) impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
  - 6) impianti chimici integrati;
- 7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri;
- 8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate;
- 9) impianti di smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- 10) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi;
- 11 impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua;
- 12 le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- 13) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
  - 14) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- 15) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
- 16) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992;

- 17) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- 18) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
- 19) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
  - 20) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
- 21) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 19;
- 22) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 19;
- 23) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3;
- 24) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici e carbone;
- 25) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;
- 26) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3.

ALLEGATO B
(Articolo 5)

- 1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- d la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.
- 2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
- 3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
- 4) Una descrizione (\*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
  - a) dovuti all'esistenza del progetto;
  - b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

<sup>(\*)</sup> Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

- 5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
- 6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
- 7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).
- 8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

### DISEGNO DI LEGGE N. 379

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RONCHI ED ALTRI

# Capo I PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

# (Finalità)

- 1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definisce i principi generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.
- 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
- 3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si

applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di rilevanza nazionale, sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge; i progetti di competenza regionale, individuati con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge.

## Art. 2.

# (Oggetto della disciplina)

- 1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.
- 2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori.
- 3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
- 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissati i criteri

- e le soglie limite, superati i quali i progetti appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
- 5. Per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
- 6. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria nonchè gli interventi di ripristino e di ricostituzione di situazioni ambientali.
- 7. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresì assicurare:
- a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;
- b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a).

#### Art. 3.

# (Contenuto della valutazione di impatto ambientale)

- 1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonchè sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, nonchè quelle di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.
- 3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo status giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
- 4. La commissione di cui al comma 3 può avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'am-

biente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dei Servizi tecnici nazionali, degli enti pubblici di ricerca e di istituti universitari.

- 5. Ai lavori della commissione di cui al comma 3 il Ministero dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del CNR, dell'ENEA, degli enti pubblici di ricerca, dell'ICRAM e dai direttori dei Servizi tecnici nazionali, dell'ISS, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) del medesimo ENEA. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.
- 6. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 4.

## (Soggetti del procedimento)

- 1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonchè l'autorità competente.
- 2. Ai sensi della presente legge, si intende:
- a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;
- b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;
- c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 5.

#### Art. 5.

## (Studio di impatto ambientale)

- 1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge. Detto allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma 3.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
- 3. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

#### CAPO II

# IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI

#### Art. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale)

- 1. Nella predisposizione dei piani e programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di carattere generale di rilievo nazionale conseguenti ad un provvedimento legislativo nonchè dei piani di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si deve tener conto della rispondenza agli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale già stabiliti per il relativo settore di appartenenza, ai principi ed ai requisiti di carattere generale stabiliti in materia ambientale, nonchè della valutazione delle strategie di piano sulle risorse naturali e sull'uomo.
- 2. I piani e i programmi di cui al comma 1 devono essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale. Il Ministero dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive e linee guida per la valutazione dei piani e dei programmi e per la partecipazione pubblica alla suddetta procedura, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
- 3. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sulle opere di cui al comma 1 del presente articolo il Ministro dell'ambiente informa preventiva-

mente la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni.

#### CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIEN-TALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

#### Art. 7.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale)

- 1. Il progetto di massima comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.
- 2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti nelle seguenti materie:
- a) protezione dei beni culturali ed ambientali:
  - b) tutela dell'assetto idrogeologico;
  - c) rischio sismico e rischio vulcanico:
  - d) scarichi idrici;
- e) protezione dall'inquinamento atmosferico;
  - f) smaltimento dei rifiuti;
  - g) inquinamento acustico;
- h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile. Il Mini-

stro a tal fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

- 4. I provvedimenti di valutazione relativi alle categorie di cui ai numeri 8), 17), 18), 19) e 20) dell'allegato A alla presente legge sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1.
- 5. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, della regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 2. nonchè del Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 4. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
- 6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.
- 7. Per i progetti che non comportino modifiche sostanziali ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, il committente o l'autorità proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto

- ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Il Ministro dell'ambiente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.
- 8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni 12 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.
- 9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
- 10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.

#### Art. 8.

# (Misure minime di pubblicità)

- 1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.
- 2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una copia dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonchè presso la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Con il decreto di cui al comma 1 sono indi-

viduati, sulla base dei relativi ordinamenti statutari, gli uffici delle regioni o delle provincie autonome ai fini degli adempimenti di cui al presente comma; fino all'entrata in vigore del suddetto decreto tali adempimenti sono assolti presso gli uffici individuati con la circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.

- 3. Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.
- 4. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 5. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono prescrivere, con legge, ulteriori modalità di pubblicità, differenziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato o alle relative interrelazioni.

#### Art. 9.

(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento)

- 1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso, entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto ambientale.
- 2. Il Ministro dell'ambiente provvede, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla designazione del responsabile del procedi-

mento nonchè di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge che possono partecipare a sopralluoghi ed assistere a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

#### Art. 10.

# (Inchiesta pubblica)

- 1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui devono essere ubicate le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi.
- 2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.
- 3. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia ed uno nominato dal presidente della regione, territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.
- 4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un funzionario della prefettura per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.
- 5. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.
- 6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo

- 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti la realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.
- 7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.
- 8. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e alle sue conseguenze sul piano ambientale.
- 9. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 10.
- Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai commi precedenti.

- 11. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica.
- 12. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al comma 5.
- 13. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
- 14. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.600 milioni annui a regime a decorrere dal 1995.

# Art. 11.

(Progetti di particolare interesse ambientale)

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, non

comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

#### CAPO IV

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIEN-TALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

#### Art. 12.

(Compiti della Regione)

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione;
- a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;
- b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecostistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;
- c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima:
- d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti

riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale.

- 2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
- 3. La regione stabilisce inoltre assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

#### Art. 13.

(Progetti di competenza regionale)

- 1. Sono definiti di competenza regionale i progetti indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
- 2. Sono altresì di competenza regionale quei progetti, in aggiunta a quelli indicati al comma 1, che vengono individuati con legge regionale o dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle disposizioni dell'articolo 11.
- 3. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge.
- 4. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A alla presente legge, la regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 14.

(Legislazione regionale e procedure)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei principi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si applica, sino all'emanazione delle norme regionali, anche per i progetti individuati come di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.
- In particolare la legge regionale dovrà stabilire:
- a) eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;
- b) le strutture competenti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;
- c) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
- d) le specificazioni regionali in ordine all'articolazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge;
- e) gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli *iter* autorizzativi;
- f) le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.
- 3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonchè sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

## CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI
AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI PROGETTI PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

#### Art. 15.

(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri)

- 1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato e determina, caso per caso, le modalità di informazione e consultazione della popolazione di detto Stato.
- 2. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.
- 3. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.
- 4. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.
- 5. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'articolo 2, comma 3, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo ed inoltre i progetti di tipo infrastrutturale che verranno individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

- 6. Ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 5 del presente articolo, da applicarsi in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei criteri e delle procedure adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
- 7. I progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, sono altresì soggetti alla normativa vigente sui rischi di incidenti rilevanti.

## CAPO VI

# NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 16.

(Norma transitoria)

- 1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 2. Restano ferme le norme di legge ed i regolamenti vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai principi definiti dalla presente legge.
- 3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

#### Art. 17.

(Misure di tutela e abrogazione di norme)

- 1. Il Ministro dell'ambiente o la regione adottano i provvedimenti che si rendono necessari per inibire la esecuzione dei progetti che non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per ripristinare ove necessario la situazione ambientale a spese del responsabile. I medesimi soggetti possono altresì disporre la sospensione dei lavori, informandone le amministrazioni interessate, ed adottano i provveil dimenti opportuni per controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni emanate in sede di valutazione di impatto ambientale.
- 2. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con il procedimento di cui all'articolo 2, comma 4.
- 3. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

# Art. 18.

(Norme di attuazione e finanziarie)

- 1. Ai fini della migliore integrazione tra la politica economica e la politica ambientale, nonchè agli effetti dell'analisi costi-benefici, due componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, partecipano ai lavori della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, e due componenti di detta commissione partecipano ai lavori del Nucleo sopra menzionato. I suddetti componenti sono designati rispettivamente dal Nucleo e dalla commissione.
- 2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, è autorizzata la spesa di lire

100 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

- 3. La divisione valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazioni ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente presso il Ministero dell'ambiente è soppressa; sono istituite, nell'ambito dello stesso Servizio, la divisione impianti, la divisione infrastrutture civili, la divisione piani e programmi e la segreteria tecnica della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale. La dotazione organica del Servizio stesso è incrementata di tre unità di dirigente, con funzioni di direttore delle divisioni sopra indicate, e di venticinque unità dell'VIII qualifica funzionale, ripartite nei seguenti contingenti di profili professionali: dieci ingegneri direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi. Il relativo onere è valutato in lire 1.200 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.
- 4. Per le maggiori esigenze di funzionamento della commissione di cui all'articolo

- 3, comma 3, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 9, è autorizzata la complessiva spesa di lire 700 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.
- 5. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi negli oneri relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci.
- 6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1994 e a lire 3,6 miliardi a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
- 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A

- 1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- 3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
  - 4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 5) impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
  - 6) impianti chimici integrati;
- 7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri;
- 8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate:
- impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- 10) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica;
- 11) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
  - 12) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
- 13) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
- 14) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992;
  - 15) produzione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

- 16) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
- 17) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
  - 18) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
- 19) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 17;
- 20) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 17;
- 21) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4;
- 22) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici e carbone;
- 23) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;
- 24) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4.

ALLEGATO B
(Articolo 5)

- 1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto.
- 2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
- 3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

- 4) Una descrizione (\*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
  - a) dovuti all'esistenza del progetto;
  - b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
- 5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
- 6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
- 7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).
- 8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

<sup>(\*)</sup> Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

## DISEGNO DI LEGGE N. 259

D'iniziativa dei senatori Giovanelli ed altri

#### Art. 1.

# (Finalità)

1. La presente legge è volta a dare attuazione alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

### Art. 2.

## (Impatto ambientale)

- 1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è realizzata con la finalità di proteggere e migliorare la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.
- 2. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare e, se possibile, eliminare o ridurre, l'impatto ambientale di progetti pubblici e privati che riguardino la realizzazione di impianti, opere ed interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, inclusi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, compresi negli allegati 1 e 2.
- 3. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale, l'ambiente socio-economico, e in rapporto alle interazioni fra tali elementi.
- 4. Per impatto ambientale s'intende l'insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi e sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e nega-

- tivi, indotti da un insieme di interventi o da singoli interventi sull'ambiente.
- 5. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente, gli strumenti di programmazione economica e sociale di pianificazione territoriale ed urbanistica debbono essere accompagnati da una specifica relazione in ordine ai possibili effetti sull'ambiente degli stessi programmi e piani.

#### Art. 3.

(VIA su interventi in aree sensibili)

- 1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, la VIA si applica a tutti gli interventi in aree di alta sensibilità ambientale, anche quando non compresi negli allegati 1 e 2.
- 2. Le regioni e le province autonome individuano sul proprio territorio le aree sensibili nelle quali si applica la procedura di VIA per interventi definiti contestualmente al provvedimento di individuazione di tali aree.
- 3. Le aree sensibili sono definite in base a criteri, individuati dal Ministero dell'ambiente e applicati dalle regioni e dalle province autonome, che delimitano tali aree sul proprio territorio, inserendole nel proprio sistema informativo e cartografico.
- 4. Sono considerate aree sensibili quelle porzioni di territorio dove sia riscontrata la presenza di valori ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed insediamenti che comportino notevoli effetti sull'ambiente.
- 5. In fase di prima applicazione della presente legge, è possibile avviare la procedura di VIA anche per interventi in corso di esecuzione, qualora i loro effetti ricadano in aree sensibili o si ravvisi in essi un potenziale pericolo di impatto ambientale.

### Art. 4.

#### (Autorizzazione preliminare)

1. La realizzazione dei progetti di cui agli articoli 2 e 3 è subordinata all'autorizza-

zione preliminare dell'autorità competente per la VIA, ai sensi degli articoli seguenti.

- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il committente da ogni altro obbligo di richiesta di autorizzazione preliminare per le materie comprese nello studio di impatto ambientale e valutate dalla autorità competente al fine della deliberazione di cui all'articolo 5.
- 3. L'autorizzazione preliminare non esonera il committente dall'assolvimento degli altri obblighi previsti dalle leggi vigenti per la realizzazione dell'opera.

# Art. 5.

(Articolazione e procedure della VIA)

- 1. La procedura per l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è costituita dalle seguenti fasi:
- a) elaborazione di uno studio di impatto ambientale da parte del proponente di interventi disciplinati dalla presente legge;
- b) attivazione, da parte dell'autorità competente, di una fase istruttoria di verifica e consultazione sul contenuto dello studio:
- c) stesura, da parte dell'autorità competente, di un bilancio di impatto ambientale conclusivo contenente i risultati dell'istruttoria e la VIA sull'intervento in esame.
- 2. L'autorità competente per la VIA garantisce forme adeguate di pubblicità agli atti relativi alla procedura di cui al comma 1.

#### Art. 6.

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è concessa dalla regione territorialmente interessata, sentito il Ministero dell'ambiente, ad esclusione dei progetti di interesse nazionale per i quali si applica l'articolo 7. Qualora il progetto interessi il territorio di

più regioni, l'autorizzazione è concessa d'intesa fra queste.

- 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a disciplinare con propria legge le procedure di VIA.
- 3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 può essere subdelegata dalla regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla provincia o ai comuni per l'ipotesi di opere o di interventi che interessino soltanto il territorio di questi e nel caso essi dispongano dei servizi necessari a gestire la procedura.

## Art. 7.

(Competenze del Ministro per l'ambiente)

- 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è concessa dal Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, per i progetti di rilevante interesse nazionale.
- 2. Si considerano di rilevante interesse nazionale i progetti che riguardino interventi compresi nelle categorie 2) (Industria energetica) e nella categoria 10) (Grandi opere infrastrutturali), di cui all'allegato 1.
  - 3. Il Ministro dell'ambiente:
- a) stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti al di sotto dei quali un progetto che presenta interventi compresi tra quelli elencati nell'allegato 1 può essere esentato dall'obbligo della VIA, nonchè i criteri e i limiti che rendono obbligatoria la valutazione di impatto ambientale delle opere elencate nell'allegato 2 e delle opere costituenti modifica elencate nell'allegato 1;
- b) stabilisce i criteri per l'accettazione, da parte degli organi competenti all'autorizzazione di cui all'articolo 4, di studi di VIA in forma semplificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 10.
- 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico e il Consiglio nazionale dell'ambiente,

adotta appositi provvedimenti e norme attuative per:

- a) stabilire i criteri di individuazione delle aree sensibili;
- b) definire le procedure che garantiscano e promuovano pubblicità e partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA di propria competenza;
- c) individuare i requisiti tecnici per l'armonizzazione degli strumenti informativi e delle cartografie regionali;
- d) predisporre iniziative per la realizzazione di un sistema informativo ambientale a livello nazionale.

## Art. 8.

## (Competenza del CIPE)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'ambiente, determina gli indirizzi riguardanti criteri e metodi per la valutazione di impatto ambientale.
- 2. Su proposta del CIPE, nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministro dell'ambiente integra e aggiorna gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2.
- 3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente può avvalersi del contributo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Ente nazionale per l'energia atomica (ENEA), nonchè di altri enti ed istituti di ricerca pubblici.

### Art. 9.

# (Compiti delle regioni e delle province autonome)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome:
- a) organizzano il Servizio di impatto ambientale di cui all'articolo 20;

- b) definiscono le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;
- c) provvedono alla delimitazione territoriale delle aree sensibili;
- d) disciplinano le procedure autorizzative di competenza regionale in conformità al regime autorizzatorio relativo alla VIA ed in modo da evitare reiterazione di atti e da unificare le procedure:
- e) adottano modalità per l'informazione e la consultazione dei soggetti interessati alla VIA. La regione può avvalersi della collaborazione di enti, di organismi, e di istituti specializzati operanti a livello nazionale e dei dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
- 2. Le regioni e le province autonome informano ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati, nonchè sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

# Art. 10.

## (Studio dell'impatto ambientale).

- 1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente il progetto, in forma completa o in forma semplificata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7.
- 2. Lo studio di impatto ambientale in forma completa si articola:
- a) nella individuazione delle aree e dei beni di rilevanza ambientale;
- b) nell'analisi dello stato dell'ambiente interessato dagli interventi;
- c) nella indicazione delle finalità degli interventi previsti e nei motivi delle scelte rispetto ad altre alternative;
- d) nella descrizione delle azioni previste dallo strumento e da alternative considerate;
- e) nella descrizione e valutazione dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;

- f) nella prospettazione tra costi preventivati e benefici stimati inerenti le scelte più significative previste dal piano;
- g) nell'indicazione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti sull'ambiente;
- h) nella descrizione dei dati e delle metodologie utilizzate e in un sommario delle eventuali difficoltà incontrate dal proponente nella redazione dello studio.
- 3. Le leggi regionali possono individuare ulteriori elementi e contenuti, anche in relazione ai diversi tipi di strumenti urbanistici e di settore a loro disposizione.
- 4. Lo studio di impatto ambientale concernente progetti e opere deve contenere i seguenti elementi:
- a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente:
- b) la descrizione dell'opera o dell'intervento, delle sue finalità e dei motivi della locazione prescelta rispetto ad eventuali alternative;
- c) la descrizione del progetto con particolare riferimento:
- 1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme:
- 2) alle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, tra l'altro, della natura e quantità dei materiali impiegati e del suolo occupato durante le fasi di costruzione e funzionamento;
- 3) alla qualità e quantità di residui ed emissioni previsti nel rispetto della normativa vigente relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo; di rumore, di vibrazione, di luce, di calore, di radiazioni, di rischio, di incidenti, risultanti dall'opera o dall'intervento progettati;
- 4) ai tempi di realizzazione dell'opera;
- d) la descrizione delle principali alternative progettuali, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale:
- e) la descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette all'impatto dell'opera o dell'intervento, progettati con particolare riferimento alla po-

- polazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni culturali e ambientali, ai fattori socio-economici, comprese le interazioni tra tali elementi;
- f) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla realizzazione, gestione ed abbandono dell'intervento e delle sue alternative per quanto riguarda:
- 1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;
- 2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti:
- g) la previsione, stima e valutazione degli impatti delle diverse alternative;
- h) la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera o dell'intervento sull'ambiente e dei sistemi di monitoraggio previsti;
- i) la prospettazione del rapporto fra costi preventivati e benefici stimati derivanti dalle progettate opere pubbliche o di uso pubblico;
- 1) la descrizione dei dati e delle metodologie usate;
- m) l'indicazione delle eventuali difficoltà, quali l'inadeguatezza dei dati base, l'incertezza dei metodi, lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate nella redazione dello studio;
- n) il riassunto delle informazioni trasmesse sulla base delle lettere precedenti destinato al pubblico.
- 5. Ai fini della predisposizione dello studio, il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione dell'opera o del l'intervento ha diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
- 6. Lo studio dell'impatto ambientale in forma semplificata contiene le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'opera proposta, le finalità della stessa, nonchè i suoi riflessi nell'economia locale:
- all'impatto dell'opera o dell'intervento, progettati con particolare riferimento alla pofra l'opera proposta e le norme in materia

ambientale, nonchè i piani di utilizzazione del territorio;

c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.

#### Art. 11.

# (Istruttoria della valutazione di impatto ambientale)

# 1. Il proponente:

- a) inoltra all'autorità competente la domanda di autorizzazione preliminare dell'opera, insieme con lo studio di impatto ambientale e con una sua sintesi, o con la richiesta di esonero dalla effettuazione dello studio:
- b) trasmette, per conoscenza, copia della domanda di autorizzazione e dello studio di impatto ambientale a tutti i comuni il cui territorio è interessato dallo stesso impatto;
- c) provvede a far pubblicare su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale un annuncio contenente l'oggetto del progetto, il soggetto realizzatore, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto stesso.
- 2. A cura dei comuni si provvede all'affissione nell'albo pretorio di copia della richiesta di autorizzazione preliminare e di copia della sintesi dello studio di impatto ambientale entro il secondo giorno successivo alla data di ricevimento degli stessi documenti.
  - 3. L'autorità competente:
- a) esamina la richiesta e la documentazione inoltrata dal proponente;
- b) esamina le istanze, le osservazioni e i pareri inoltrati dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1;
- c) acquisisce i pareri e le osservazioni che ritenga utili, da altri soggetti della pubblica amministrazione, da enti e da associazioni;
- d) elabora, ove lo ritenga necessario, un proprio studio di impatto ambientale dell'opera proposta;

- e) dibatte in una pubblica udienza le richieste del committente, le risultanze dello studio di impatto ambientale, le istanze, le osservazioni e i pareri acquisiti ai sensi delle lettere b) e c);
- f) redige il bilancio di impatto ambientale che illustra i risultati dell'intera procedura.

## Art. 12.

# (Deliberazione sulla domanda di autorizzazione)

- 1. La deliberazione sulla domanda di autorizzazione è adottata nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il predetto termine è raddoppiato se l'autorità competente intenda effettuare un proprio studio di valutazione di impatto ambientale.
- La deliberazione comprende espressamente:
- a) la valutazione del probabile impatto ambientale dell'opera proposta;
- b) la sintesi delle istanze, delle osservazioni e dei pareri acquisiti nonchè della valutazione dell'autorità sulle istanze, osservazioni e pareri;
- c) la valutazione delle alternative possibili, compresa quella di non dar seguito all'opera;
- d) i motivi della concessione o del rifiuto della autorizzazione;
- e) se del caso, le condizioni a cui subordinare l'autorizzazione.
- 3. Ove il proponente abbia inoltrato richiesta di esonero dalla effettuazione dello studio di impatto ambientale, o di effettuazione dello studio in forma semplificata, la deliberazione di cui al comma 1 indica le motivazioni dell'accoglimento o della reiezione di tale richiesta. In questi casi, la deliberazione è adottata nel termine di trenta giorni dalla data di arrivo all'autorità competente della relativa domanda.
- 4. Copia della deliberazione adottata dall'autorità competente è affissa negli albi

pretori dei comuni il cui territorio è interessato all'impatto ambientale dell'opera.

#### Art. 13.

(Partecipazione alla procedura di VIA)

- 1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA costituisce un requisito essenziale della procedura medesima ed è finalizzata a:
- a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita:
- b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale.

#### Art. 14.

### (Procedure di VIA)

- 1. L'autorità competente per la VIA assicura l'adeguata e tempestiva informazione di enti competenti, associazioni e cittadini interessati in merito all'intervento proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato scientifico di cui all'articolo 22.
- 2. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori rispetto a quelle avviate dalla regione o dal Ministero per le finalità di cui al comma 1.
- 3. La partecipazione dei cittadini si attua ai sensi della presente legge e secondo le disposizioni attuative degli articoli 7 e 9. Fino a che non venga predisposto il riordino amministrativo di cui all'articolo 24 restano ferme le procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti previsti in materia urbanistica.
- 4. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome, secondo le rispettive competenze, d'intesa con gli enti locali interessati, promuovono, dandone adeguata pubblicità, consultazioni ed udienze pubbliche preliminarmente alla redazione del bilancio di impatto ambientale.

- 5. Entro sessanta giorni dalla data di deposito, e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri della regione o del comune interessati può essere richiesta una pronuncia dei rispettivi consigli che vengono convocati entro quindici giorni dalla richiesta. La pronuncia è trasmessa all'autorità competente e viene inclusa nel bilancio di impatto ambientale.
- 6. I costi dell'attività di informazione e di consultazione, entro lo 0,5 per cento del totale dell'intervento, sono a carico del proponente.

#### Art. 15.

## (Referendum)

1. Le regioni e le province autonome possono regolamentare con proprie norme il ricorso a referendum consultivi sulle delibere di VIA.

# Art. 16.

(Costituzione di parte civile)

1. Le associazioni ambientaliste possono intervenire nei giudizi e nei procedimenti inerenti la VIA. In caso di procedimenti penali possono costituirsi parte civile.

# Art. 17.

# (Informazione e partecipazione del pubblico)

- 1. Chiunque, singolo cittadino, ente o associazione:
- a) ha diritto di esaminare l'intera documentazione dello studio di impatto e di ottenere, a sue spese, copia parziale o totale della stessa documentazione. I comuni adottano le misure necessarie per rendere possibile l'esercizio di tale diritto;
- b) può presentare, in forma scritta, all'autorità regionale competente, istanze, osservazioni o pareri sull'opera oggetto della domanda di autorizzazione, nel ter-

mine di trenta giorni dalla data di affissione nell'albo pretorio, dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 11;

- c) può partecipare alla pubblica udienza di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 11, e ha diritto di intervenire, anche a mezzo di delega conferita ad altri soggetti, sulla materia oggetto delle istanze, osservazioni o pareri da esso presentati, in conformità a quanto disposto nella lettera b):
- d) ha diritto di esaminare gli atti istruttori, nonchè le deliberazioni conclusive, dell'autorità competente ad eseguire la VIA. La stessa autorità adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio di tale diritto.

#### Art. 18.

# (Mitigazione e monitoraggio dell'impatto ambientale)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, ove contenga prescrizioni di mitigazione o di monitoraggio dell'impatto ambientale, obbliga il soggetto proponente a conformare l'intervento agli obiettivi specifici delle predette prescrizioni e a trasmettere all'autorità competente per la VIA i dati risultanti dalle misure ed apparati di monitoraggio previsti.

#### Art. 19.

## (Controlli e poteri d'intervento)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di VIA. Qualora si verifichino violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la VIA impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione am-

bientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi che non siano sottoposti a VIA e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.

## Art. 20.

# (Servizio di impatto ambientale)

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome istituiscono il Servizio di impatto ambientale (SIA) i cui compiti sono:
- a) attivazione delle fasi di informazione e partecipazione secondo quanto previsto dalla presente legge;
- b) esame dello studio di impatto per la verifica della sua completezza, nonchè registrazione di pareri e osservazioni presentate:
- c) coordinamento delle diverse fasi della procedura di VIA e del rapporto con i diversi livelli amministrativi coinvolti;
- d) stesura del rapporto di bilancio di impatto ambientale ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4;
- e) controllo sulla fase di realizzazione dei progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni stabilite in fase di VIA;
- f) sperimentazione, mediante studi di impatto ambientale pilota, di metodologie e tecniche;
- g) assistenza tecnica agli enti locali nella predisposizione degli studi di impatto ambientale;
- h) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;
- i) promozione, congiuntamente ai servizi competenti, del sistema informativo finalizzato alla VIA;

 predisposizione di un archivio dei bilanci di impatto ambientale;

m) pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA;

- 2. Le regioni provvedono ad affidare la direzione del servizio, ad articolarlo in uffici, ad affidarne la direzione, a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base alla normativa vigente in merito.
- 3. Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero dell'ambiente sono espletate dal servizio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Per far fronte ai compiti spettanti al servizio suddetto sono autorizzate le necessarie variazioni in organico del Ministero dell'ambiente.
- 4. Presso i servizi di impatto ambientale, istituiti dalle regioni, è costituito l'archivio dell'impatto ambientale. In tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi accessibili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti inerenti la VIA.

## Art. 21.

## (Servizio informativo)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome, secondo le rispettive competenze, predispongono un servizio informativo finalizzato alla VIA e accessibile agli enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il servizio informativo è realizzato con criteri individuati dal Ministro dell'ambiente e concordati con le regioni e le province autonome al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. Il servizio informativo deve contenere le rilevazioni sullo stato dell'ambiente, i criteri di valutazione delle risorse e una biblioteca di metodologie e modelli.

## Art. 22.

# (Comitati scientifici: istituzione e competenze)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome istituiscono i rispettivi

comitati scientifici costituiti dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell'articolo 20 e da esperti qualificati nelle discipline inerenti la VIA.

- 2. Compete al comitato esprimere pareri:
- a) sulla correttezza metodologica degli studi di impatto ambientale pervenuti;
- b) sulla valutazione dell'impatto ambientale.
- 3. Compete, inoltre, al comitato esprimere parere e suggerire proposte sulla gestione dell'archivio dell'impatto ambientale e per il servizio informativo.

## Art. 23.

## (Sperimentazione)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province autonome, nella fase iniziale di applicazione della presente legge, promuovono ricerche, sperimentazioni e corsi di aggiornamento professionale in materia di impatto ambientale.

## Art. 24.

#### (Riordino delle procedure).

- 1. Al fine di semplificare le procedure per l'autorizzazione o approvazione di interventi sottoposti a VIA e per armonizzare la normativa vigente alla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
- a) definizione di modelli procedimentali di ciascuna categoria di intervento o per gruppi omogenei di interventi, diretti all'adozione semplificata e coordinata di tutti gli atti e provvedimenti, di autorizzazione, di approvazione o concernenti le opere e gli interventi convenzionali sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa;

- b) attribuzione agli organi competenti all'autorizzazione di cui all'articolo 4, di compiti e funzioni di impulso, coordinamento e sostituzione, consentendo che il soggetto interessato alla realizzazione dell'intervento presenti solo a tali amministrazioni le istanze e le richieste relative ai vari atti.
- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nelle parti aventi per oggetto opere e interventi di competenza regionale, sono da considerarsi principi fondamentali di legislazione, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, e le regioni vi devono uniformare le proprie discipline, con appositi provvedimenti di riordino, entro centosessanta giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Art. 25.

# (Agevolazioni)

1. Il committente è autorizzato a portare in detrazione, nel pagamento dell'IVA, le spese documentate per l'effettuazione dello studio di impatto ambientale, nella misura del 70 per cento se trattasi di impresa agricola, artigiana o industriale, piccola e media, ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e in misura pari al 30 per cento se trattasi di altro soggetto.

#### Art. 26.

## (Assunzione di personale)

1. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere il personale necessario per l'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

#### Art. 27.

## (Sanzioni)

- 1. Gli atti delle procedure amministrative in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.
- 2. Fermo quanto è stabilito all'articolo 19, chiunque realizzi un'opera per la quale è prevista la valutazione di impatto ambientale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o in difformità delle condizioni prescritte dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 10 per cento del costo complessivo dell'opera. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
- 3. Chiunque operi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o in difformità delle condizioni prescritte, è tenuto, inoltre, qualora sia intervenuta una autorizzazione in sanatoria, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, a realizzare a proprie spese le condizioni previste dalla valutazione di impatto per la stessa opera.

## Art. 28.

## (Norma transitoria)

1. Qualora il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome ravvisino, in progetti già approvati o in corso di esecuzione, un potenziale pericolo di impatto rilevante, predispongono uno studio di VIA con lo scopo di minimizzare il danno interrompendo le attività di realizzazione dell'intervento. Tale disposizione si applica ai progetti autorizzati non oltre i novanta giorni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ALLEGATO 1

## 1) Attività estrattive:

Ricerca ed estrazione di petrolio e gas naturali;

Estrazione di combustibili solidi;

Estrazione di minerali metalliferi;

Estrazione di minerali non metalliferi;

Estrazione di prodotti di cava per materiali da costruzione, per refrattari e per ceramiche;

Estrazione di altri minerali.

## 2) Industria energetica:

Cokerie (comprese quelle annesse a stabilimenti siderurgici);

Industria petrolifera;

Industria di combustibili nucleari;

Impianti di ricerca per la produzione e trasformazione di materiali fossili e fertili;

Produzione di energia elettrica tramite centrali termiche, geotermiche e solari:

Impianti di trattamento di rifiuti radioattivi;

Depositi temporanei e definitivi di rifiuti radioattivi.

## 3) Trasformazione di materiali non energetici e prodotti derivati:

Siderurgia (escluse le cokerie annesse a stabilimenti siderurgici);

Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi;

Produzione di cemento, calce, gesso;

Fabbricazione di prodotti in amianto-cemento:

Fabbricazione di amianto blu:

Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli in amianto-cemento):

Produzione di vetro piano e cavo;

Produzione di vetro tecnico, industriale, di fibre di vetro, di lana di vetro e di lana silicati;

Produzione di mole e altri corpi abrasivi.

## 4) Chimica:

Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti);

Produzione di fibre artificiali e sintetiche;

Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici, chimici.

5) Lavorazione e trasformazione dei metalli:

Stabilimenti siderurgici comprese le fonderie;

Produzione di pezzi in acciaio fucinato;

Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;

Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

Costruzione di materiale ferroviario.

6) Industria alimentare:

Produzione e raffinazione dello zucchero.

7) Industria del legno e della carta:

Produzione della pasta per carta, cartone; Impianti di produzione della cellulosa.

8) Industria della gomma e delle materie plastiche:

Industria della gomma.

9) Edilizia, genio civile, installazione di impianti:

Autostrade;

Strade di dimensione sopracomunale;

Ferrovie interurbane e urbane;

Aeroporti:

Canali per la navigazione interna;

Impianti meccanici di risalita e teleferiche;

Dighe e invasi;

Pipeline;

Installazione di acquedotti a lunga distanza;

Circuiti per gare automobilistiche e motociclistiche;

Opere per l'attrezzatura di zone industriali.

10) Grandi opere infrastrutturali:

Grandi opere urbane (ospedali, fiere, centri direzionali, interporti, mercati all'ingrosso, centri commerciali);

Impianti di smaltimento dei rifiuti industriali, tossici e nocivi, speciali, urbani.

#### ALLEGATO 2

## 1) Agricoltura:

Progetti di messa a coltura di zone naturali e terreni incolti; Progetti di gestione delle acque per l'agricoltura (drenaggio; irrigazione):

Unità di allevamento intensivo di bestiame;

Disboscamenti e interventi volti alla gestione e sfruttamento dei boschi.

## 2) Industria energetica:

Produzione di vapore e acqua calda; Stoccaggio di combustibili solidi, liquidi e gassosi.

# 3) Trasformazioni di minerali non energetici e prodotti derivati:

Fabbricazione di tubi d'acciaio; Filatura e profilatura a freddo dell'acciaio.

# 4) Chimica:

Produzione di antiparassitari e prodotti chimici per l'agricoltura; Produzione di prodotti farmaceutici;

Produzione di mastici, vernici, inchiostri da stampa;

Produzioni di saponi e detergenti sintetici, di prodotti per l'igiene del corpo e profumeria;

Produzione di altri prodotti chimici.

## 5) Lavorazione e trasformazione dei metalli:

Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi salvo i metalli preziosi;

Seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli;

Costruzione di caldaie e serbatoi;

Costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico;

Costruzione di altri mezzi di trasporto.

## 6) Industria alimentare:

Fabbricazione di grassi vegetali e animali; Macellazione del bestiame;

Trasformazione industriale della carne;

Produzione di birra e malto:

Fabbricazione di prodotti lattiero caseari;

Industria della trasformazione e conservazione della frutta, ortaggi e funghi;

Industria della lavorazione e conservazione dei pesci e di altri prodotti marini:

Bollitura dei cereali;

Industria dei prodotti amidacei;

Industria dei prodotti alimentari per zootecnia;

Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori.

# 7) Industria tessile e delle pelli:

Lavaggio e sgrassatura della lana;

Tintura e trattamento chimico dei prodotti tessili;

Concia, tintatura e produzione delle pelli e del cuoio.

# 8) Industria del legno e della carta:

Fabbricazione di impiallacciature, compensati e pannelli di gomma.

# 9) Industria della gomma e delle materie plastiche:

Ricostruzione di pneumatici, vulcanizzazione, riparazione pneumatici;

Industria dei prodotti delle materie plastiche.

## 10) Industrie manifatturiere diverse:

Servizi industriali di lavanderia, tintoria e affini; Sviluppo e stampa di prodotti fotografici e cinematografici.

# 11) Edilizia, genio civile, installazione di impianti:

Opere di canalizzazione e regolazione corsi d'acqua;

Strade forestali;

Stoccaggi di rottami di ferro;

Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;

Distribuzione di vapori e acqua calda;

Discariche di rifiuti solidi e liquidi;

Impianti di depurazione delle acque e di trattamento e di smaltimento dei fanghi;

Linee di trasporto ad alta tensione.